

Microimpresa con nota integrativa se la continuità è in dubbio

BILANCI

Documento Assirevi: esonero inappropriato in alcune situazioni

La rappresentazione corretta e veritiera prevale sulle semplificazioni

Angelo Pascali
Franco Roscini Vitali

L'esonero dalla redazione della nota integrativa, previsto per le microimprese, potrebbe non essere appropriato nelle situazioni in cui gli amministratori siano chiamati ad esplicitare le proprie valutazioni sul presupposto della continuità aziendale. È quanto indica Assirevi nel documento di ricerca 215 che detta linee guida per la redazione della relazione di revisione in casi particolari. Quando ci sono dubbi circa l'esistenza del presupposto della continuità aziendale, potrebbe servire nel bilancio un'informazione aggiuntiva. Il problema nasce per-

ché l'articolo 2435-ter del Codice civile prevede per le microimprese molte semplificazioni: quella più significativa consiste nell'esonero dalla redazione della nota integrativa, se il bilancio allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni dei numeri 9 e 10 dell'articolo 2427. Il numero 9 prevede un ampliamento dell'informativa in precedenza riportata nel conto di ordine dello stato patrimoniale, che sono stati eliminati. In particolare, le microimprese devono fornire le informazioni su impegni e garanzie, anche relative alle imprese del gruppo di appartenenza, e quelle relative alle passività potenziali. Queste sono passività per le quali, in base a quanto prevede il principio contabile Oic 31, non è possibile iscriverle nello stato patrimoniale un fondo di contropartita. Tuttavia, nel bilancio economico, ma deve essere formata l'informativa nella nota integrativa. Si tratta non solo delle passività ritenute possibili, ma anche di quelle valutazioni probabili, cui ammontano i debiti, che sono determinati se non in modo certo. Inoltre, il numero 9 precisa che non essere fornite le informazioni in materia di trattamenti di

quiescenza e simili. Il numero 16 invece prevede le informazioni relative all'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori, precisando tasso di interesse, principali condizioni, importi rimborsati, cancellati od oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Il problema si pone in presenza di incertezze significative circa l'esistenza

PAROLA CHIAVE

Microimpresa

Società che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale 175mila euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 350mila euro e dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità. Presentazione del bilancio in forma abbreviata (o ordinaria) quando per il secondo esercizio consecutivo superano due dei limiti indicati

del presupposto della continuità. In tali circostanze, Assirevi ritiene opportuno che la microimpresa presenti l'informativa richiesta dal principio contabile Oic 11, eventualmente anche attraverso note in calce ai prospetti di bilancio, preservando la finalità di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Anche se l'articolo 2435-ter del codice civile vieta alle microimprese di applicare la deroga prevista dal comma 5 dell'articolo 2423, Assirevi pur presumendo che essa sia necessaria in casi rari ritiene opportuno che le microimprese pongano rimedio a questo divieto predisponendo nelle circostanze descritte, per esempio, un bilancio in forma abbreviata. Un comportamento da parte del redattore del bilancio che, nei casi dubbi, non informi circa il presupposto dell'esistenza della continuità aziendale, sarebbe incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta alla base del giudizio del revisore. In conclusione, appare chiaro l'intento di privilegiare la finalità della rappresentazione veritiera e corretta qualora l'utilizzo di eventuali semplificazioni sia in conflitto con la stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO

DEL FISCO



ADEMPIMENTI Dossier: tutte le regole sull'e-fattura

Per gli abbonati al Quotidiano del Fisco è disponibile una prima guida al debutto dell'e-fattura obbligatoria, spiegata attraverso le novità illustrate negli articoli pubblicati nelle scorse settimane sul tema. Verifica del file per evitare lo scarto, aggiornamento dell'anagrafica dei clienti, indirizzi da registrare. E, ancora, reinvio dopo lo scarto, tracciabilità delle transazioni, controlli brevi. Senza dimenticare gli intermediari, la gestione delle fatture, le sanzioni, i transfrontalieri, la detraibilità, i carburanti e le imprese agricole. Sono soltanto alcuni dei temi trattati dal dossier che fa il punto di tutto quello che c'è da sapere sulla fattura elettronica obbligatoria tra "privati", dall'invio fino alla ricezione.

ADEMPIMENTI

Sanzione ridotta con il ravvedimento

Ultimi giorni per la presentazione tardiva con sanzioni ridotte della dichiarazione Imu -Tasi per variazioni da comunicare verificatesi nel 2017. Il ravvedimento, se non sono dovute imposte, si perfeziona mediante presentazione tardiva della dichiarazione omessa entro il primo termine, con il pagamento della sanzione ridotta pari a 5 euro (un 1/10 di 51 euro). Se invece sono dovute imposte, non versate nel termine del 18 giugno 2018, la sanzione ridotta sarà pari a 1/8 del 30% dell'imposta non versata, oltre interessi, e si aggiunge a quella dovuta per la dichiarazione tardiva. Le variazioni da comunicare che rendono obbligatoria la dichiarazione per il 2017 sono solo quelle da cui derivano riduzioni o esenzioni d'imposta e altre condizioni degli immobili che i Comuni non possono conoscere direttamente accedendo alle banche dati.

— M. Magrini e B. Santacroce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUTI LOCALI

«Prossima apertura» senza imposta

Non sconta l'imposta pubblicitaria il pannello immesso nei locali del centro commerciale per segnalare la futura apertura di tre negozi perché manca il presupposto impositivo ossia qualsiasi tipologia di messaggio teso a promuovere beni e/o servizi. Infatti tali pannelli sono infatti semplicemente utilizzati per fini estetici, ovvero per precludere al pubblico la vista di locali ancora in fase di allestimento e per indicare la data di futura apertura. Così la Ctr Piemonte, sentenza 1347/1/18. Per i giudici piemontesi, l'imposta pubblicitaria pretesa dalla società incaricata dal Comune all'accertamento e riscossione del tributo è infondata, come risulta dalla corretta esegesi normativa. Gli striscioni esposti all'interno di un centro commerciale volti a segnalare la futura apertura di tre negozi non sono finalizzati alla promozione e quindi non pagano l'imposta pubblicitaria.

— F. Bogetti e F. Cannizzaro

Il testo integrale degli articoli su: quotidianofisco.ilssole24ore.com

Terzo settore, i nuovi statuti passano dall'atto pubblico

NO PROFIT

Termini, quorum, formalità: le ultime indicazioni per gli adeguamenti

Angelo Busani

Stanno decorrendo sia il periodo concesso per adeguare gli statuti delle imprese sociali alla nuova normativa che la riguarda, sia il periodo concesso per adeguare gli statuti di Onlus, Aps (associazioni di promozione sociale) e Odv (organismi di volontariato) che intendano assumere la qualifica di enti del Terzo settore (Ets).

L'articolo 17, comma 3 del Dlgs 112/2017 permette alle imprese sociali già costituite di adeguare i propri statuti entro 18 mesi dal 20 luglio 2017 (e, quindi, entro il 20 gennaio 2019) al fine, da un lato, di mantenere a sé applicabile la normativa sull'impresa sociale e, d'altro lato, di beneficiare della semplificazione procedurale consistente nel fatto che l'adeguamento statutario si effettua «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria».

L'articolo 101, comma 2 Cts permette a Onlus, Aps e Odv di adeguare i propri statuti entro 24 mesi dal 3 agosto 2017 (e, quindi, entro il 3 agosto 2019) al fine, da un lato, di mantenere applicabili le normative che attualmente li disciplinano fino all'en-

trata in vigore del Registro del Terzo settore (Rts) e, d'altro, di beneficiare della semplificazione procedurale consistente, anche in questo caso, nel fatto che l'adeguamento statutario si effettua «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria».

Il termine di adeguamento statutario prescritto dal Cts per Onlus, Aps e Odv non pare applicabile alle imprese sociali: esse sono qualificate come Ets di diritto ma, in quanto destinate di una disciplina specifica (il Dlgs 112/2017), si deve concludere che essa prevalga su quella generica recata dal Cts. Tra l'altro, questa prevalenza è affermata espressamente dall'articolo 40, comma 1 Cts; il successivo comma 2 precisa, inoltre, che pure le coop sociali restano disciplinate dalla loro specifica normativa (la legge 381/1991). Lo stesso ragionamento deve ripetersi per la questione della denominazione delle imprese sociali: se è vero che la denominazione sociale degli Ets deve contenere l'indicazione che si tratta di un «ente del terzo settore», ciò non dovrebbe valere per le imprese sociali (e, quindi, nemmeno per le coop sociali).

Come già osservato, sia il Dlgs 112/2017 che il Cts, quando dispongono in ordine alla procedura semplificata di modifica statutaria, prescrivono di procedere con le «maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria». L'assemblea ordinaria, tuttavia, è un evento che si svolge solo nelle società azionarie. La

legge, quindi, quando si riferisce all'assemblea ordinaria, pare debba essere interpretata nel senso che si deve ricorrere ai quorum decisionali in vigore presso un dato ente per il caso dell'adozione di decisioni di approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi di amministrazione e controllo; e non ai quorum decisionali occorrenti per effettuare modifiche statutarie.

Sia il Dlgs 112/2017 che il Cts, quando si riferiscono alle procedure semplificate di adeguamento statutario, dispongono che esse si compiano con le «modalità previste per l'assemblea ordinaria». Nell'assemblea ordinaria di spa, le decisioni assunte si verbalizzano con scrittura privata, allibrando sull'apposito libro dei verbali delle assemblee dei soci. Vi è dunque un notevole argomento testuale per ritenere non necessario l'atto pubblico al fine di adeguare gli statuti.

Tuttavia, l'articolo 5, Dlgs 112/2017 («l'impresa sociale è costituita con atto pubblico»), l'articolo 22, comma 6, Cts («le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico») e, più in generale, la considerazione che il sistema normativo disegnato nel Dlgs 112/2017 e nel Cts fa carico al notaio di verificare la legittimità degli atti strutturali delle imprese sociali e degli Ets sono tutti argomenti che inducono a propendere per l'idea della necessità dell'atto pubblico per procedere agli occorrenti adeguamenti statutarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'assunzione infragruppo non blocca il bonus impatriati

LA RISOLUZIONE

Rapporti con società dello stesso gruppo: nessun ostacolo allo sconto

Luca Gaiani

L'agevolazione per i lavoratori impatriati spetta anche per rapporti intrattenuti all'estero con diverse società del gruppo a cui appartiene anche quella che assumerà il contribuente al momento del rientro in Italia. Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 72/E di ieri, nella quale si precisa che devono essere comunque verificati anche gli altri requisiti previsti dalla norma agevolativa, tra cui la residenza fiscale estera per almeno due anni.

L'articolo 16 del Dlgs 147/2015 concede un regime fiscale agevolato

(consistente in una detassazione del 50% del reddito conseguito per cinque anni) ai lavoratori con alte qualificazioni che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo aver svolto continuativamente all'estero una attività lavorativa (dipendente, autonoma o di impresa) almeno negli ultimi 24 mesi.

In relazione a questa fattispecie, un contribuente ha interpellato le Entrate dichiarando di essere stato residente all'estero, a partire dal mese di maggio 2016, dove ha intrattenuto rapporti di lavoro dipendente con diverse società facenti parte di un unico gruppo multinazionale. Il contribuente, dal 1° agosto 2018, ha trasferito la residenza in Italia, dove ha avviato un nuovo rapporto lavorativo con una società (italiana) pure facente parte del gruppo a cui erano riconducibili anche i suoi precedenti datori di lavoro esteri. Viene chiesto all'Agenzia se sia consentito usufrui-

re del regime agevolato previsto dal citato articolo 16.

La risoluzione n. 72/E, dopo aver ricordato i requisiti previsti dalla norma, fa presente che la stessa, come già affermato nella precedente risoluzione n. 51/E/2018, richiedendo un periodo minimo di lavoro di due anni, implicitamente impone anche che l'impatriato sia stato residente all'estero per almeno due periodi di imposta. Nel caso dell'interpello, le condizioni di residenza e di attività lavorativa continuativamente svolta all'estero per il periodo minimo risultano verificate, non essendo di ostacolo, a questi fini, il fatto che il rapporto lavorativo sia stato intrattenuto con società, autonome e distinte, facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza di quella presso cui il contribuente intratterrà il nuovo rapporto lavorativo a seguito del suo trasferimento nel nostro paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TUTELA DEL CONSUMATORE

JEEP NEW FREEDOM

VIENI A SCOPRIRE LA NUOVA JEEP RENEGADE


WWW.JEEP-OFFICIAL.IT/RENEGADE

Jeep® è un marchio registrato di FCA US LLC. Gamma Renegade: Consumo di carburante ciclo misto (l/100 km): 6.6 - 4.8. emissioni CO2 (g/km): 173 - 127.




GARANZIA LEGALE E GARANZIA ESTESA

La regola base per l'acquisto senza sorprese è scegliere un marchio affidabile che garantisca qualità del prodotto e un efficace servizio di assistenza post vendita. Qualora tuttavia il bene dovesse presentare difetti di conformità, il Codice del Consumo (art. 128) riconosce al consumatore il diritto di chiedere la sostituzione o riparazione gratuita del bene; se queste non sono possibili, si ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto e rimborso del prezzo. La garanzia legale dura due anni, vale anche per gli acquisti online ed è inderogabile. Di frequente, soprattutto per i beni durevoli o ad elevato contenuto tecnologico, viene proposta una garanzia aggiuntiva con durata e copertura variabili che amplia la tutela del consumatore oltre il contenuto della garanzia legale. In più caso il Codice del Consumo stabilisce che i termini e le condizioni della garanzia convenzionale (o estesa) devono essere definiti con la massima trasparenza e chiarezza (art. 133) per garantire correttezza ed equità nei confronti del consumatore.



LA SICUREZZA DEL PRODOTTO

La sicurezza è una degli aspetti del prodotto che maggiormente influisce sulle scelte di acquisto dei consumatori più attenti. Il Codice del Consumo stabilisce che il produttore deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili a valutare e prevenire eventuali pericoli derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del bene; deve inoltre adottare le misure necessarie ad evitare tali rischi, compresi i controlli a campione, l'esame dei reclami, il ritiro del prodotto dal mercato e il richiamo (art. 104). I prodotti o le confezioni destinati al consumatore devono riportare, chiaramente visibili e comprensibili, la denominazione merceologica del bene, i dati identificativi del produttore, l'eventuale presenza di materiali che possano arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente (art. 6). Il Ministero dello Sviluppo Economico garantisce la sicurezza del consumo attraverso controlli sui prodotti, cura le relative segnalazioni sul sistema comunitario RAPEX e impone il ritiro dei prodotti non conformi e pericolosi.



BONUS IMPRESA

Massima trasparenza e acquisto sicuro grazie alla promozione "Bonus Impresa", che Fca riserva a Aziende, Professionisti e Partite Iva. **Di cosa si tratta?** E' un'offerta per l'acquisto di veicoli del Gruppo Fca. Accedendo al portale dedicato www.bonusimpresa.it si può visualizzare il modello di auto e lo sconto specifico. In aggiunta, per i veicoli intestati all'azienda, è previsto un ulteriore extra bonus: ad esempio per chi desidera mettersi alla guida di Jeep® Compass lo sconto vale 7.000€, e per le aziende un extra bonus da scoprire in concessionaria. In più è possibile finanziare l'acquisto tramite il Leasing Bonus Impresa di Fca Bank. **Chi può beneficiarne?** Aziende, Liberi Professionisti e Partite Iva. **Quanto dura la promozione?** Fino al 31 ottobre. **Cosa devo fare per fruirne?** Accedi a www.bonusimpresa.it, scegli il modello e scarica il voucher del bonus da esibire in concessionaria. Scegli la qualità garantita da Jeep® e prenota il tuo sconto su www.bonusimpresa.it.

Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153, aggiornati alla data del 31 Agosto 2018; valori più aggiornati saranno disponibili presso la concessionaria ufficiale Jeep selezionata. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi.